SCHEMA CONTRATTO

UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI PAVIA

REPERTORIO N.

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE O			
NUOVA REALIZZAZIONE DI PARTI METALLICHE PERIODO			
2024-2026 PRESSO GLI EDIFICI DELL'UNIVERSITÀ DI PAVIA			
[AQ0019] MEDIANTE ACCORDO QUADRO			
CIG			
L'anno (), il giorno () del mese di, mediante			
collegamento da remoto in modalità sincrona tramite la piattaforma Google			
Meet avanti a me, nella mia qualità di ufficiale rogante, delegato			
a ricevere gli atti ed i contratti che si stipulano nell'interesse dell'amministrazione			
universitaria, nominato con decreto rettorale rep. n, sono comparsi:			
il dott, nato a () il, nella sua qualità di			
dell'operatore economico (cod. fisc. / partita IVA n),			
con sede legale in, come risulta dal certificato rilasciato dalla Camera			
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, acquisito			
agli atti dell'Amministrazione universitaria, di seguito denominato per brevità			
Appaltatore;			
E			
Direttore Generale pro-tempore dell'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI			
PAVIA (cod. fisc. n. 80007270186), con sede in Pavia, Strada Nuova, 65,			
autorizzato alla firma del presente atto con delibera del Consiglio di			
Amministrazione del nonché ai sensi dell'art. 70 comma 6 del D. Lgs.			

n. 165 del 30.3.2001, persone della cui capacità giuridica io, ufficiale rogante,	
sono certo e faccio fede.	
PREMESSO CHE	
- con determinazione dirigenziale prot. n del è stata autorizzata	
l'indizione di una procedura aperta, con aggiudicazione a favore dell'offerta	
economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori di,	
per un importo a base di gara pari a € = (al netto dell'IVA), già	
comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta quantificati	
in €=. (al netto dell'IVA);	
- a seguito dell'espletamento della procedura di gara, con determina del Direttore	
Generale, prot. n del, è stata approvata la proposta di	
aggiudicazione formulata dal Responsabile Unico del Progetto, inged	
è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'operatore economico;	
- l'Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali e speciali	
previsti dagli artt. 94, 95 e 100 del D.lgs. n. 36/2023 e speciali previsti dalla	
procedura di gara, come da documentazione in atti;	
- che l'Impresa risulta iscritta nella White List – D.P.C.M. 18	
aprile 2013 – istituita presso la Prefettura di in alternativa:	
- non si è provveduto all'acquisizione della documentazione antimafia giusta	
esenzione disposta dalla lett e) del comma 3 dell'art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 e	
s.m.i.; in alternativa:	
- si è provveduto in data prot. n, alla	
richiesta di comunicazione antimafia tramite consultazione della BDNA ai sensi	
del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i e la stessa è stata rilasciata in data	
8 22,722 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
-	

- che è stato acquisito on line apposito DURC risultato regolare in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi, con scadenza in data ______;

TUTTO CIO' PREMESSO

le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro ha ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche non programmabili e/o di piccola entità, relativi alle opere da fabbro presso gli edifici dell'Università degli Studi di Pavia.

L'accordo quadro comprende altresì il servizio di reperibilità 365 (trecentosessantacinque) giorni all'anno, come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente si rinvia.

I lavori di manutenzione consistono nelle prestazioni, forniture e provviste necessarie per dare il lavoro ultimato secondo le condizioni stabilite dalla documentazione di gara e dall'offerta tecnica ed economica, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dalla buona regola dell'arte.

Per forniture e servizi accessori si intendono anche il noleggio dei mezzi di cantiere e delle attrezzature necessarie all'esecuzione delle attività previste in ogni contratto specifico, nonché le strutture per il ricovero per tali mezzi ed attrezzature.

L'Università è libera da ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'Appaltatore, sino al termine del contratto di appalto.

Ai sensi dell'art.59, comma 9, del D.Lgs. n.36/2023, l'Accordo Quadro ha per oggetto le regole generali di intesa tra l'Amministrazione-Università degli Studi di Pavia e l'Appaltatore, in base alle quali l'Università può stipulare specifici contratti di appalto o sottoscrivere singoli ordinativi di esecuzione.

I contratti specifici o gli ordinativi definiscono l'ubicazione, la forma, il numero e

le principali dimensioni dei lavori oggetto di ogni singolo contratto attuativo. Sono fatte salve più precise indicazioni che, in fase di esecuzione, vengano impartite dalla Direzione Lavori.

L'Accordo quadro si estende automaticamente ai beni immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Università, a qualsiasi titolo, successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo stesso e per tutta la sua durata, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di ulteriori compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

L'Appaltatore non può rifiutarsi di eseguire i lavori, anche quando si tratta di prestazioni da eseguirsi di notte o nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente, pena l'esecuzione di ufficio, con addebito della maggior spesa che l'Università avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto e con le penalità previste dal Capitolato speciale.

È fatto salvo per l'Appaltatore il diritto di avanzare per iscritto le osservazioni che ritenesse opportune in merito agli ordini impartiti. Sono a carico dell'Appaltatore le eventuali spese dovute all'operare in edifici adibiti all'attività istituzionale dell'Università che, nella maggior parte dei casi, non può essere interrotta se non per brevi periodi nel corso dell'anno.

L'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta per interruzione o sospensione dei lavori derivanti dallo svolgimento dell'attività universitaria o da ordini o prescrizioni degli organi superiori di controllo.

Le attività di manutenzione sono svolte nel rispetto dello svolgimento dell'attività universitaria.

L'Appaltatore, prima di dare inizio agli interventi di manutenzione, concorda tempi e modi con il direttore dei lavori e con i responsabili delle strutture, per verificare la disponibilità dei locali (aule, laboratori, ecc).

L'Appaltatore si rende disponibile alla predisposizione di preventivi specifici senza alcun onere per la Stazione Appaltante, la quale ha il diritto di non accettarli.

ART.2 - FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

L'ammontare massimo delle prestazioni a base dell'Accordo Quadro non potrà eccedere l'importo complessivo di € 525.000,00=. (IVA esclusa), comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo dell'appalto è suddiviso in tre annualità con ammontare di € 175.000,00= ciascuna.

Il presente Accordo Quadro è dato a misura per le opere di manutenzione ordinaria, a corpo per le opere di manutenzione straordinaria e a canone per il servizio reperibilità.

ART.3 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'accordo quadro è stabilita in 3 (tre) anni a partire dalla sottoscrizione del presente atto.

L'Accordo potrà altresì avere una minor durata a seguito dell'esaurimento della somma economica stabilita come quantitativo massimo del medesimo Accordo. Tale condizione si potrà raggiungere in seguito alla sottoscrizione di ordinativi il cui totale equivale all'intero importo fissato nell'Accordo Quadro.

La stipula dell'accordo quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'Università nei confronti dell'Appaltatore, in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei singoli ordinativi e non impegna in alcun modo l'Università ad appaltare i lavori oggetto dell'appalto nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

L'accordo quadro individua l'obbligo dell'appaltatore di accettare, mediante esecuzione, fino alla concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli ordinativi di esecuzione del servizio emessi dall'Università nel periodo di validità e di efficacia dell'accordo.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 9 del D.Lgs 36/2023, l'Università può richiedere al fornitore variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna

indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo del presente contratto, l'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennità, fatta eccezione per il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

ART.4 - DOCUMENTI FACENTI PARTE DELL'ACCORDO

QUADRO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegati per espressa volontà delle parti, ma acquisiti agli atti dell'Amministrazione universitaria i sotto indicati documenti:

- documentazione di gara e relativi allegati:
- offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara;
- il Piano Operativo di Sicurezza (POS);
- il D.U.V.R.I.

ART.5 – MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEI SINGOLI ORDINATIVI ATTUATIVI

Gli interventi da effettuare verranno ordinati dall'Area Tecnica e Sicurezza mediante emissione di ordinativo a seguito di accettazione di preventivo e/o stipula di contratto attuativo redatto sulla base delle condizioni definite nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara, e così articolata:

- ribasso percentuale sulle attività di manutenzione ordinaria in misura pari al ...%;
- ribasso percentuale sulle opere di manutenzione straordinaria pari al ...%;
- canone triennale di reperibilità pari a € (IVA esclusa)

Nell'ambito dei singoli contratti / ordinativi attuativi del presente accordo quadro, l'Appaltatore si impegna a realizzare gli interventi migliorativi riferiti al Palazzo Centrale dell'Università inseriti nell'offerta tecnica nel rispetto delle tempistiche ivi indicate e delle direttive a tal fine impartite dall'Università.

In relazione alle prestazioni richieste, oggetto del presente atto, l'Appaltatore si dichiara disponibile ad effettuare eventuali sopralluoghi preventivi, per gli interventi di maggiore complessità, con la predisposizione di note tecnico-progettuali degli interventi necessari ad eliminare il guasto e a riportare l'elemento interessato alla funzionalità originaria.

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disposizione, le parti faranno riferimento a quanto meglio specificato negli artt. 10 (Disposizione interventi), 11 (Manutenzione straordinaria extra canone), 12 (Prezzi contrattuali) e 13 (Nuovi prezzi) del capitolato speciale, di cui contenuti integralmente si rinvia.

ART.6 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà intervenire adottando, per ciascun lavoro richiesto, le soluzioni tecniche più idonee per l'utilizzo dei mezzi, predisponendo misure precauzionali al fine di operare in massima sicurezza e di evitare danneggiamenti di cose. Nel caso non si possa procedere contestualmente all'intervento con la risoluzione e ripristino del problema, la ditta dovrà farsi carico di adottare le soluzione tecniche più idonee per ripristinare al massimo del possibile le condizioni di sicurezza. Fermo restando l'onere dell'Appaltatore di intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità dell'Università, l'Appaltatore sarà tenuto ad adottare soluzioni (anche solo provvisorie) avendo cura della messa in sicurezza dell'impianto, pianificando con l'Università stessa la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione della problematica. La ditta sarà responsabile di eventuali danni cagionati alle proprietà della Stazione Appaltante (S.A.).

La ditta dovrà utilizzare e lasciare i locali in buono stato di conservazione e pulizia.

I lavori dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione di infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza.

ART.7 - SQUADRE DI LAVORO

La ditta dovrà garantire, in condizioni ordinarie, la presenza di operatori specializzati presso gli edifici dell'Università degli Studi di Pavia per almeno 2 giornate a settimana e comunque in base alle necessità (sono state stimate circa 40 ore a settimana in considerazione della stima presunta delle attività totali) (n. 1 squadra formata da n. 2 operai o n. 2 squadre composte da n. 1 operaio ciascuna a seconda dei lavori previsti), con un totale annuo ore pari a circa 2125 ore uomo/anno. In caso di necessità, per l'esecuzione di attività particolari, di potrà ricorrere anche alla presenza di uno o più operatori contemporaneamente. In tal caso verrà ridotta proporzionalmente la presenza del personale in periodo successivi o nei periodi di chiusura delle strutture a discrezione dei tecnici dell'ATS.

In caso di esigenze di Ateneo la ditta dovrà essere disponibile ad intervenire tempestivamente anche per interventi di riparazione di modesta entità che si rendessero necessari ad insindacabile giudizio dell'ATS.

Il personale dovrà all'occorrenza rimanere di presidio presso gli edifici dell'Università secondo gli orari che verranno concordati nel rispetto delle esigenze universitarie e svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria che verranno indicate dai tecnici della Stazione Appaltante.

Il personale dovrà essere riconoscibile, munito di divisa e tesserino di riconoscimento ed essere in possesso dei requisiti minimi necessari ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e all'occorrenza potrà essere coadiuvato da uno o più aiutanti a seconda delle attività che devono essere eseguite.

Il personale e gli eventuali assistenti dovranno essere dotati di automezzi per l'esecuzione dei sopralluoghi e per il raggiungimento delle aree di lavoro.

L'eventuale sostituzione del personale dovrà essere tempestivamente comunicata

all'Università nelle persone del Direttore Lavori e del Responsabile Unico del progetto.

L'Amministrazione potrà esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato dei suoi rappresentanti ove ricorrano gravi e giustificati motivi, secondo quanto disposto dall'articolo 4 del DM 145/00.

Costituisce onere dell'Appaltatore valutare l'entità degli interventi ordinati dalla DL in termini di manutenzione straordinaria e mettere a disposizione mezzi, maestranze e attrezzature adeguate alla loro esecuzione contemporanea. Si precisa che, al fine di una migliore valutazione dello sforzo organizzativo richiesto, sulla base storica dei precedenti contratti di manutenzione delle opere da fabbro, la media settimanale di richieste di intervento varia da 6 a 10 oltre ai lavori di manutenzione ordinaria/straordinaria che verranno disposti.

Tutte le squadre di lavoro dovranno essere attrezzate con:

- mezzi di trasporto ed attrezzatura necessaria per svolgere le attività a loro richieste;
- materiale necessario di caratteristiche ed in quantità adeguate;
- dispositivi di protezione individuale e apprestamenti di sicurezza necessari per le opere da eseguire.

Le squadre di lavoro sono tenute a disporre del materiale di uso comune sul proprio mezzo di trasporto e/o nel magazzino dell'Appaltatore.

L'Appaltatore, o in sua rappresentanza il Direttore Tecnico, prima della consegna dei lavori, deve provvedere a comunicare alla Direzione Lavori, all'RSPP dell'Università l'elenco degli operatori che prevede di utilizzare, comprensivo di nome e cognome dei componenti di ciascuna squadra. Tale comunicazione dovrà essere aggiornata ad ogni variazione del personale impiegato, e dovrà essere prodotta anche per le squadre degli eventuali subappaltatori e per gli eventuali lavoratori autonomi. La comunicazione dovrà essere accompagnata da copia dichiarata conforme all'originale dei libri di impresa (libri matricola).

Il presente articolo si applica anche agli eventuali subappaltatori.

Fermo restando l'onere del Fornitore ad intervenire per qualunque segnalazione pervenuta, qualora la rimozione della criticità riscontrata richiedesse tempi di risoluzione non compatibili con la disponibilità dell'Università degli Studi di Pavia, il Fornitore sarà tenuto ad adottare soluzioni (anche solo provvisorie) avendo cura della messa in sicurezza dell'impianto, pianificando con l'Università la data in cui effettuare le attività necessarie alla completa risoluzione della problematica.

Le uscite nell'ambito del Servizio di Reperibilità saranno autorizzate dal personale dell'Area Tecnica e Sicurezza o dai tecnici reperibili di Ateneo.

Nel caso di intervento disposto in regime di reperibilità (notturni e festivi compresi) verrà applicato il costo della manodopera indicato in sede di offerta di gara. I prezzi dei materiali saranno applicati secondo lo sconto offerto in sede di gara senza ulteriori sovrapprezzi.

ART.8 - ORARI INTERVENTI E SERVIZIO DI REPERIBILITA'

Gli orari di esecuzione del servizio sono di norma dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18.

Potranno essere richiesti interventi anche durante i festivi o in orari diversi a seconda delle esigenze universitarie che rientreranno nella voce "manodopera in regime di REPERIBILITA".

La ditta dovrà garantire, compresa nel canone e per tutta la durata del contratto, la propria reperibilità 24/24h per tutti i giorni dell'anno, festivi inclusi, mettendo a disposizione dell'Università un numero di telefono dedicato a cui far pervenire le segnalazioni.

ART.9 – ESECUZIONE ACCORDO QUADRO

Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione ordinaria non preventivabili, la SA stipulerà specifici contratti attuativi (ordini) per un importo presunto pari a € 50.000,00= regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso, sui quali far gravare la contabilità a consuntivo degli interventi di volta in volta eseguiti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria, saranno ordinati tramite la stipula di specifici contratti attuativi (ordini) regolati dagli stessi patti e condizioni definiti nell'Accordo Quadro stipulato con l'Aggiudicatario dello stesso.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione straordinaria:

- Preliminarmente, l'Amministrazione procederà alla definizione dell'oggetto del singolo appalto (indicazione della tipologia del lavoro manutentivo da eseguire, opere e servizi accessori ad esse connessi da fornire) in ragione di quanto stabilito nell'Accordo Quadro o alla definizione delle attività extra canone da affidare/da rendicontare;
- Successivamente, nel caso in cui si tratti di interventi straordinari,
 l'Amministrazione provvederà alla richiesta d'offerta relativa
 all'intervento da eseguire che dovrà rispettare i termini e le condizioni
 (fisse o da fissare) previste nell'Accordo Quadro;
- Con la ricezione dell'offerta, a seguito della valutazione della stessa, se valutata positivamente, l'Amministrazione procederà ad aggiudicarne l'appalto specifico mediante la stipula del relativo contratto Ordine in favore dell'Operatore Economico che si è aggiudicato l'Accordo Quadro operando, le medesime condizioni offerte (ribasso) all'interno dell'Accordo stesso.

Il contratto od ordine verrà sottoscritto dai rappresentanti dell'Amministrazione (aventi potere di firma) e dall'Aggiudicatario a seguito di una richiesta di intervento e di una relativa offerta (stilata dall'Aggiudicatario) approvata dalla DL.

L'Università non si impegna in alcun modo ad affidare i previsti lavori di manutenzione nei limiti di importo definiti dall'accordo stesso.

ART.10 -PENALI

In caso di inosservanza alle norme del presente capitolato e di inadempienza ai patti contrattuali, verranno applicate penali variabili a seconda dell'importanza delle irregolarità, del danno arrecato al normale funzionamento di tutti i servizi,

delle conseguenze più o meno dannose del disservizio e del ripetersi delle manchevolezze.

Più specificatamente ed a titolo esemplificativo non esaustivo, oltre quelle di carattere generale, le manchevolezze che possono dar motivo a penali sono: ritardo nell'esecuzione dei lavori di manutenzione e/o di gestione posti a carico della ditta, se non dovuto a causa di forza maggiore o dell'Amministrazione per un minimo € 50/gg;

trascurata manutenzione dei beni mobili ed immobili oggetto di intervento per un minimo € 50/gg;

qualsiasi altra inadempienza che comunque pregiudichi la regolare funzionalità dei servizi e la buona conservazione ed efficienza degli impianti o comunque arrechi pregiudizio al normale svolgimento dell'attività universitaria.

Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la ditta appaltatrice.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento programmato in regime di manutenzione ordinaria oltre alle 48 ore verrà applicata una penale pari a € 150,00 per singolo intervento. L'inadempimento potrà essere dimostrato anche previa attestazione fotografica dello stesso senza convocazione di sopralluogo in contraddittorio.

In caso di ritardo nell'esecuzione dell'intervento in regime di reperibilità oltre alle
1 ora verrà applicata una penale pari a € 200,00 per singolo intervento.

L'inadempimento potrà essere dimostrato tramite i verbali dei reperibili/richiedenti di Ateneo.

In caso di Mancata consegna dei rapportini di intervento, relativi agli interventi eseguiti (entro 36 ore) verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni singolo intervento da eseguirsi mediante invio anche digitale e/o compilazione sul software Archibus utilizzato per le manutenzioni.

In caso di mancata compilazione quotidiana del giornale dei lavori verrà applicata una penale di € 50,00 per ogni singolo giorno.

Il ritardo dovrà essere accertato in contraddittorio da evidenze quali la richiesta di intervento e l'accertamento del fatto che l'intervento non è avvenuto.

Ove l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, il contratto si intende risolto di diritto.

L'Ateneo si riserva la possibilità di far eseguire lavorazioni che non vengono eseguite secondo i tempi e le modalità prescritte dal presente capitolato ad altra ditta decurtando i corrispondenti importi dal canone della manutenzione.

ART.11 – CONTABILITA' LAVORI

In materia di contabilità lavori le parti faranno riferimento alle disposizioni di cui all'art. 16 del capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente si rinvia.

ART.12 – PAGAMENTI

La disciplina dei pagamenti è definita all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

ART.13 – ANTICIPAZIONE PREZZI

In materia le parti faranno riferimento alle disposizioni previste dall'art. 15 del capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente di rinvia.

ART.14 – REVISIONE PREZZI

In materia le parti faranno riferimento alle disposizioni previste dall'art. 14 del capitolato speciale d'appalto ai cui contenuti integralmente di rinvia.

ART.15 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

In materia di subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di su-

bappalto.

ART. 16 - INDICAZIONI PER L'EMISSIONE DEI TITOLI DI PAGAMENTO

PAGAMENTO
Al fine di assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010
per assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, l'Appaltatore ha indicato
sotto indicati conti correnti dedicati anche in via non esclusiva ai pagament
relativi al presente appalto:
Le persone autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere, ricevere o quietanzare le
somme ricevute in acconto o in saldo, anche per effetto di eventuali cessioni del
credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante sono:
nato a CF Nella sua qualità di
nato a CF Nella sua qualità di

<u>ART.17 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA</u>

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto.

L'Università provvederà, in occasione di ogni pagamento e con ulteriori controlli, ove necessari, a verificare l'assolvimento da parte dell'appaltatore degli obblighi in esame.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art.3 della Legge n.136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi di quanto previsto dal comma 8 del precitato art.3.

ART.18 - CAUZIONE DEFINITIVA

, per un importo di €=	= (euro), acquisita
agli atti dell'Amministrazione universitaria.	

ART.18 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'Appaltatore ha provveduto a consegnare all'Amministrazione universitaria copia della polizza di copertura assicurativa prevista dall'art. 117, c. 10, del D. Lgs. 36/2023, per danni di esecuzione e per responsabilità civile verso terzi, polizza n...... rilasciata da emessa da, agenzia, acquisita agli atti dell'Amministrazione universitaria.

ART.19 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

L'Appaltatore prende atto che l'Università di Pavia, in data 26 novembre 2014, ha sottoscritto con la Prefettura di Pavia il Protocollo di legalità sulla prevenzione dei fenomeni di corruzione e l'attuazione della trasparenza amministrativa. Tale Protocollo, le cui clausole sono accettate dall'Appaltatore, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ancorché non materialmente allegato allo stesso per esplicita volontà delle parti.

Il mancato rispetto delle clausole ivi contenute costituisce causa di risoluzione espressa del presente atto ai sensi dell'art.1456 c.c..

ART.20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

ART.21 – RECESSO DAI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dai singoli contratti attuativi / ordinativi di servizio in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei

materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei contratti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Per quanto attiene al rimborso dei materiali, alla facoltà di ritenzione della stazione appaltante e agli obblighi di rimozione e sgombero dell'appaltatore le parti faranno riferimento alle disposizioni contenute nell'allegato II.14.

ART.22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In materia di risoluzione dei singoli ordinativi di servizio e/o contratti attuativi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del D.lgs 36/2023. Nel caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'appaltatore trova applicazione quanto statuito all'art. 10 dell'Allegato II.14 al D.lgs 36/2023. L'Amministrazione ha facoltà di gli ordinativi di servizio e/o i contratti attuativi

L'Amministrazione ha facoltà di gli ordinativi di servizio e/o i contratti attuativi derivanti dal presente accordo, ex art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), senza necessità di diffida e messa in mora nei casi di seguito specificati:

- Applicazione di penali in misura pari al 10% dell'importo dell'ordinativo e/o del contratto attuativo;
- Applicazione di 3 penali nell'ambito del singolo ordinativo e/o contratto attuativo
- Intervenute cause di decadenza previste agli artt. 94 e seguenti del Codice;
- Violazione del divieto di cessione del contratto e della normativa in materia di subappalto;
- Violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi del lavoro;

- Violazione del Protocollo di legalità sottoscritto con la Prefettura di Pavia;
- Violazione della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- Lavori eseguiti con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- inosservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del personale dipendente e dei soci lavoratori, nel caso di soci lavoratori

La risoluzione di un singolo ordinativo di servizio e/o di un contratto attuativo comporterà l'automatica risoluzione dell'accordo e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni,

ART.23 – DISCIPLINA DELLE RISERVE

Nell'ambito dei singoli contratti attuativi / ordinativo di servizio, le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto specifico idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

- b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
- c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
- d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
- e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo.

Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato.

ART. 24 – ANTIMAFIA E CONDIZIONE RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo della veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore da effettuarsi mediante l'acquisizione, in via definitiva, della comunicazione antimafia.

Al verificarsi di tale condizione, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art.88 comma 4-bis, del D.P.R. n.159/2001, il presente contratto sarà risolto.

La risoluzione contrattuale di cui sopra opererà anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del presente contratto.

In tale caso, all'Appaltatore sarà esclusivamente riconosciuto il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 25 – RESPONSABILITA' VERSO TERZI

L'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia con riferimento ai propri dipendenti ed ai materiali di sua proprietà, sia con riferimento ai danni che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l'Università da ogni responsabilità al riguardo.

ART.26 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dagli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località in cui sono eseguiti i lavori, secondo quanto specificamente stabilito dalla normativa vigente in materia.

ART.27 – MODIFICHE AL CONTRATTO E VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualsiasi modifica e/o integrazione del presente contratto e dei documenti contrattuali dovrà intervenire, d'accordo tra le parti, in forma scritta.

Le modifiche del contratto e le varianti in corso d'opera sono ammesse nei limiti e secondo le modalità indicate all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023, ai cui contenuti integralmente si rinvia.

ART.28 - TRATTAMENTO DEI DATI

L'Appaltatore presta il consenso al trattamento dei dati da parte dell'Università ai

sensi della normativa vigente in materia, per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto sulla base di quanto meglio specificato nell'art.15 del

Disciplinare di gara.

ART.29 - CONTROVERSIE

E' esclusa la competenza arbitrale. Per la risoluzione delle controversie derivante dall'applicazione del presente accordo quadro per le quali non trova applicazione l'accordo bonario è competente in via esclusiva il Foro di Pavia.

ART.30 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, le parti concordemente rinviano alla normativa vigente in materia.

ART.27 – SPESE INERENTI L'ATTO

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi tributari e le spese contrattuali, ivi incluse quelle relative a copia, stampa, carta bollata e registrazione.

L'imposta di bollo sul presente atto è determinata ai sensi dell'art. 18, comma 10, del D. Lgs. 36/2023, in base ai valori della tabella di cui all'allegato I.4., come da circolare AGE 22/E del 28 luglio 2023.

L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul valore aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n.633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore.

Richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l'ordinamento giuridico, formato e stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto disposto dall'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n.36/2023, composto da n. ... (..............) articoli e in n. ... (................) pagine e n. ... (...............) righe della; di tale atto ho omesso lettura per volontà espressa dalle Parti – per averne le stesse preso cognizione – le quali espressamente lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e, in mia presenza, lo sottoscrivono in ogni pagina, con firma autografa, successivamente acquisita mediante scanner, conformemente all'art. 25 (Firma autenticata), comma 2, del

Codice dell'Amministrazione digitale - CAD - Decreto Legislativo 7 marzo	
2005, n. 82 e s.m.i	
L'APPALTATORE	
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA	
L'UFFICIALE ROGANTE	
21	
	2005, n. 82 e s.m.i L'APPALTATORE L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PAVIA L'UFFICIALE ROGANTE